Proc. n. 8340/2019 RG

TRIBUNALE DI NAPOLI

OTTAVA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letti gli atti, osserva quanto segue.

1). La domanda è fondata nei termini che seguono.

2). In ordine all'accertamento dell'*an debeatur,* occorre qualificare la natura della responsabilità della struttura sanitaria, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie e il relativo regime probatorio a carico delle parti.

Giova riportare, sul punto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.

2.1.) La domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo *lato sensu* alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593).

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta

Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 580b7ddd8be41951d79b0c914d0e16cc

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, letti gli artt. 702 bis e 702 quater cod. proc. civ., così provvede:

-. Condanna l'A.O.R.N. Antonio Cardarelli, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore di Salvatore della somma complessiva di euro 230.000,00 a titolo di risarcimento danni , oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente ordinanza al soddisfo;

-. Rigetta ogni altra domanda;

-. Condanna l'A.O.R.N. Antonio Cardarelli, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore di Salvatore delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1887,44 per spese vive (incluse quelle stragiudiziali, quelle relative al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. e quelle relative al procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, nonché le spese relative alla consulenza di parte) ed euro 11.500,00 per competenze (incluse quelle stragiudiziali, quelle relative al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. e quelle relative al procedimento ex art. 702 bis cpc), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Vincenzo Liguori

-. Pone definitivamente a carico della A.O.R.N. Antonio Cardarelli le spese di CTU medico legale poste a carico dell'odierno ricorrente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc e condanna A.O.R.N. Antonio Cardarelli a rivalere il ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte al nominato consulente;

-. Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra gli interventori volontari adesivo dipendenti e la resistente A.O.R.N. Antonio Cardarelli.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, queste ultime da eseguirsi in forma integrale.

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 580b7ddd8be41951d79b0c914d0e16cc
Firmato Da:

Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, il 25 giugno 2021.

IL GIUDICE

dr.ssa Nicoletta

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 580b7ddd8be41951d79b0c914d0e16cc
Firmato Da: